



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Trapani in persona del dott. xxxxx xxxxx in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:

xxxxx xxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Abate, Miceli, Ganci e Rinaldi

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, CF/p.iva 80185250588, in persona del legale rappresentante

Parte resistente, rappresentata e difesa ex art. 417-bis cpc dal proprio funzionario

OGGETTO: retribuzione professionale docenti

definisce il giudizio pronunciando la seguente

SENTENZA

Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:

- di essere docente iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) con ultima sede di servizio a tempo determinato sita nel circondario di questo ufficio;
- di aver prestato servizio, mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, sin dall'a.s. 2019/2020, come da prospetto contenuto in ricorso.
- Che *"durante gli anni scolastici 2019/2020 2020/2021 e 2021/2022 non ha percepito la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, sino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno"*

Dolendosi della violazione dell'art. 6 del D.lgs 368/01 e dell'art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 165/01, oltre che della clausola 4 dell'Acc. Quadro all. alla Dir. 1999/70 CE, ha chiesto la condanna del Ministero resistente *"al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.705,26 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo"*.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.

MOTIVAZIONE

Il ricorso va accolto.

L'art. 7 del CCNL 2001, dispone: *“Con l’obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.*

Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all’art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.

La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all’art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.

La suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20015 del 27.7.2018, ha affermato il seguente (condivisibile) principio di diritto: *«l’art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.08.1999” deve intendersi ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio».*

Infatti, i docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie, come chiarito dalla Corte nel detto pronunciamento, rendono una prestazione equivalente se non identica, per qualità, a quella del docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, da cui si differenziano solo per ragioni di quantità o durata della prestazione.

Non vi è quindi motivo di escludere l’applicazione dell’emolumento per i docenti che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie, ferma restando la necessità che la quantificazione della retribuzione professionale avvenga tenuto conto dell’attività effettivamente espletata.

Con ordinanza n. 15371 del 6.6.2019 ed altre pronunce successive, la Corte Cassazione ha qualificato la Retribuzione professionale Docenti (che viene peraltro

inclusa nella base del calcolo del TFR dall'art. 81 del CCNL 24.07.2003 e art. 83 del CCNL del 29.11.2007) come una componente fissa e continuativa della retribuzione goduta da parte del personale scolastico.

In assenza di specifiche contestazioni circa la quantificazione del credito così come operata in ricorso, e considerata, sia pure ad un esame sommario, la congruità della medesima, la domanda può essere accolta integralmente.

In conclusione, il ricorso va accolto e il Ministero resistente va condannato al pagamento, nei confronti della odierna parte ricorrente di € 1.705,26 oltre accessori.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 1.100 ed € 5.200) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione e decisione della stessa.

PQM

- **Condanna l'Amministrazione al pagamento in favore della parte ricorrente di € 1.705,26 lordi, oltre accessori;**
- **Condanna la P.A. resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.250,00 oltre iva, CPA e spese generali.**

Trapani, 16/04/2024

Il giudice
xxxxxx xxxx